



ASSOLOMBARDA  
Confindustria Milano Monza e Brianza

# Welfare aziendale: aspetti fiscali

Speaker

Guido Marzorati

18 settembre 2017

# Legenda

**LA SITUAZIONE EX LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016**

**LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017**

**LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE 24/04/2017 N. 50**

# Premi di risultato – partecipazione agli utili

**Quando:**

**NORMA PERMANENTE (non transitoria) dal 2016**

**Come :**

**imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali locali del 10%.**

**Cosa:**

✓ **i premi di risultato di ammontare variabile per incrementi «misurabili e verificabili» di**

**produttività  
redditività  
qualità  
efficienza  
innovazione**

✓ **le somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili di impresa (no incremento)**

# Premi di risultato – partecipazione agli utili

**Chi: i dipendenti del settore privato (anche attività non commerciali)**

**tempo determinato e tempo indeterminato  
lavoratori in somministrazione**

**con reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 80.000 euro (era 50.000)**

**CHI no:**

- **Redditi assimilati lavoro dipendente**
- **Dipendenti amministrazioni pubbliche**
- **Lavoratori distaccati all'estero e tassati su base convenzionale**

# Premi di risultato – partecipazione agli utili

reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a **80.000 euro** (era 50.000)

Considerando:

- TUTTI i redditi di lavoro dipendente (anche se più rapporti di lavoro) e le pensioni
- SOLO reddito soggetto a tassazione ordinaria al lordo delle somme soggette a imposta sostitutiva del 10%

Rilevano:

- Le retribuzioni non assoggettate a tassazione in Italia (non residente)
- La quota di TFR chiesta dal dipendente
- Le retribuzioni convenzionali ex art. 51 c. 8 bis TUIR

# Premi di risultato – partecipazione agli utili

## CONDIZIONI:

- ✓ i premi e le somme devono essere previsti da contratti aziendali o territoriali;
- ✓ i contratti devono essere depositati congiuntamente alla «scheda di monitoraggio»;
- ✓ I contratti devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso indicatori numerici

# Premi di risultato – partecipazione agli utili

## CONDIZIONI:

- ✓ Criteri di misurazione
  - Aumento dei livelli di produzione
  - Risparmio nell'utilizzo dei fattori produttivi
  - Miglioramento della qualità e dei processi
- ✓ 19 indicatori numerici (elenco non esaustivo)

**INTERPELLO QUALIFICATORIO**

# Premi di risultato – partecipazione agli utili

**Quanto:**

**importo annuo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva è:**  
**3.000 euro** (era 2.000)

**Al lordo dell'imposta sostitutiva del 10%  
al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie**

**Limite per persona**

**Non per rapporto di lavoro - Non per tipologia (premi o utili)**

**incrementabile fino a 4.000** (era 2.500) euro per le aziende  
*“che coinvolgono pariteticamente i lavoratori  
nell'organizzazione del lavoro”;*

*No comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione*

**Solo per «contratti» sottoscritti fino a 24/4/2017 poi no 4.000  
si agevolazione contributiva !!!**



# Premi di risultato – partecipazione agli utili

## Le somme tassate con imposta sostitutiva

- Non concorrono al reddito complessivo
- Non rilevano ai fini delle detrazioni collegate al reddito complessivo (lavdip – carichi di famiglia)
- Non rilevano ai fini del bonus 80 euro
- Rilevano ai fini ISEE

**Il dipendente può optare per la tassazione ordinaria se più favorevole**

**Per accertamento contenzioso, riscossione e sanzioni si applicano le regole delle imposte dirette**

# Premi di risultato – partecipazione agli utili

## Il datore di lavoro:

- Applica in automatico regime agevolato se ha tutte le informazioni
- Se scopre a posteriori il diritto all'imposta sostitutiva, recupera le maggiori ritenute con la prima retribuzione utile
- Indica nella CU reddito soggetto ad imposta sostitutiva e imposta sostitutiva

## Il lavoratore

- È tenuto a comunicare al datore l'impossibilità di usufruire del regime agevolato
- Può comunicare la rinuncia scritta al regime agevolato

# Premi di risultato – partecipazione agli utili : conversione in welfare

La norma prevede la possibilità di convertire le somme soggette ad imposta sostitutiva in «welfare».

## A scelta del lavoratore

- In tutto o in parte
- A condizione che la «conversione» sia prevista dal contratto aziendale o territoriale

In tale caso:

- Non si applica imposta sostitutiva
- Si applicano «vincoli» quantitativi e qualitativi del «tipo» di welfare scelto

Ma non sempre.....

# Premi di risultato – partecipazione agli utili : conversione in welfare

- **Previdenza Complementare: non rileva tetto 5.164,57 euro**  
**«tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari»**
- **Assistenza Sanitaria: non rileva tetto 3.615,20 euro**  
**Effetto sulle spese mediche rimborsate**
- **Azioni alla generalità dei dipendenti:**  
**Non rileva tetto 2.065,83 euro**  
**Non rilevano condizioni «generalità» e «holding period»**

# Premi di risultato – partecipazione agli utili : conversione in welfare

*Confermata possibilità di conversione in beni e servizi ex 51, c. 4 TUIR*

- *Prestiti agevolati*
- *Auto uso promiscuo*
- *Fabbricati in locazione*
- *Servizi gratuiti di trasporto ferroviario*

*Conviene ?*

# Premi di risultato – partecipazione agli utili : conversione in welfare

Per agenzia delle entrate:

il «welfare» rimane «detassato» se fruito in sostituzione di somme SOLO se:

1. Le somme sono assoggettabili ad imposta sostitutiva
2. Il contratto aziendale o territoriale consente la conversione

Negli altri casi il «welfare» non è più detassato

Quindi per ADE:

1. Welfare non può servire per trasformare somme soggette a tassazione ordinaria in importi non assoggettati
2. Se esiste possibilità di scelta tra denaro (tassazione ordinaria) e welfare: vale il regime «peggiore»

# Premi di risultato – partecipazione agli utili : conversione in welfare

*3. E se il «welfare» è erogato senza possibilità di conversione monetaria ?*

*«in tal caso, i beni e servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentative dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR»*

*«semprechè l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione»*

*CAE 28/E del 15 giugno 2016*

# Welfare aziendale

**RISORSE  
ECONOMICHE**

***Piano welfare  
aziendale***

**BENI**

**SERVIZI**



# Piani di welfare aziendale



**SOSTEGNO  
AL REDDITO**

**ISTRUZIONE**

**CURA , SANITÀ  
TEMPO LIBERO**

**PREVIDENZA**

**MOBILITÀ**

# Oneri di utilità sociale



Non concorre a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di cui all'art 12:

**volontariamente**

**o**

**in conformità a contratto,  
accordo o regolamento aziendale**

**per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.**

Es. corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza, check up, palestra, viaggi all'estero

**Finalità: elenco tassativo (anche strutture esterne)**

**Categorie dipendenti: gruppo OMOGENEO (i lavoratori di «un certo tipo»)**

**Familiari anche non fiscalmente a carico**

**Volontario/obbligatorio: irrilevante per dipendente non per datore**

**Solo utilizzo opere e servizi MAI soldi MAI rimborso**

# Oneri di utilità sociale

**Lettura restrittiva AdE - Servizio di lavanderia ? No finalità ex art. 100**

**(interpello n. 954 – 289/2016)**

**Anche se erogate in conformità a:**

- **Contratto collettivo nazionale**
- **Accordo interconfederale**
- **Contratto collettivo territoriale**

**NORMA INTERPRETATIVA**

# Educazione e istruzione



*Non concorrono a formare il reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell'art 12 del Tuir di:*

- servizi di educazione e di istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa; trasporto scolastico, gite didattiche, servizi baby-sitting
- Asili nido, **Scuole materne**
- frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali (ex colonie climatiche);
- borse di studio (rette scolastiche, tasse universitarie, libri testo, «premio eccellenza»);

**Categorie dipendenti: gruppo OMOGENEO (i lavoratori di «un certo tipo»)**

**Familiari anche non fiscalmente a carico**

**Volontario/obbligatorio: irrilevante per dipendente non per datore**

**Sia utilizzo servizi e prestazioni sia soldi (rimborso documentato)**

# Assistenza familiari

*Non concorrono a formare il reddito le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12*

*Mancano i «servizi»? Non fa niente....*

- Non autosufficiente: «non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana» o «persona che necessita di sorveglianza continuativa»: risultare da certificazione medica (CAE 28/E 15 giugno 2016)

non i bambini

- Anziani: 75 anni compiuti (CAE 28/E 15 giugno 2016)

*Categorie dipendenti: gruppo OMOGENEO (i lavoratori di «un certo tipo»)*

*Familiari anche non fiscalmente a carico*

*Volontario/obbligatorio: irrilevante per dipendente non per datore*

*Sia utilizzo prestazioni sia soldi (rimborso documentato)*

# Rischio di non autosufficienza

*Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni anche in forma assicurativa aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.*

*Categorie dipendenti: gruppo OMOGENEO (i lavoratori di «un certo tipo»)*

*Non sono previsti i familiari*

*Mai soldi mai rimborso*

# Servizi di trasporto collettivo

**Non concorrono le prestazioni di trasporto collettivo rese dal datore di lavoro ai dipendenti per recarsi sul luogo di lavoro**

- **Il servizio deve essere reso alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti**
- **Il servizio può essere prestato direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) ovvero fornito da terzi (compresi esercenti mezzi pubblici)**
- **Il dipendente deve essere estraneo al rapporto tra azienda e prestatore**
- **I rimborsi monetari sono imponibili (rimborso biglietti/tessere di abbonamento)**

# Voucher – titoli di legittimazione



La legge di Stabilità ha risolto un problema: ai fini IIDD i voucher «non configurano denaro»

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico.

MA i voucher:

- **devono riportare un valore nominale.**
- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzati;
- non possono essere ceduti a terzi;
- devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera e servizio (anche continuativo o ripetuto) per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Buoni pasto ? Nessuna modifica !



# Tipi di voucher



## Voucher monouso

*Voucher* che da diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare .

(es. *voucher* per 10 ingressi in palestra, *voucher per un* abbonamento annuale al teatro,...)

## Voucher multiuso

Un unico *voucher* in cui sono compresi una pluralità di beni e servizi (es. buono spesa).

Il valore del voucher multiuso non può essere superiore a 258,23 euro\*, altrimenti concorrerebbe a formare reddito di lavoro dipendente.

\* nel limite devono essere ricompresi anche gli eventuali altri benefit in natura concessi al dipendente nell'anno (es. auto, alloggio, prestiti, cesto natalizio,...).

# E per il datore di lavoro ?

## **IRES:**

**Obbligo negoziale: deducibile integralmente (art. 95 TUIR)**

**Iniziativa unilaterale (volontaria) ex art. 100 TUIR: deducibili fino al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi**

**«la società istante avrà facoltà di cessare unilateralmente e discrezionalmente l'implementazione e l'efficacia del Piano Welfare al termine di ciascun anno di riferimento»**

**Non è obbligo negoziale → 5 per mille  
(interpello n. 954 -1417/2016)**

## **IRAP:**

**Denaro: deducibile per lavoro a tempo indeterminato ( e stagionali assimilabili)  
non deducibile per lavoro dipendente a tempo determinato**

**Beni e servizi: deducibile**

**IVA : Lettura Restrittiva**

**Interpello DRE Lombardia n. 904-603/2017**



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.farvolaremilano.it](http://www.farvolaremilano.it)  
[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)  
Seguici su     